



CITTÀ di SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA N. 39/17

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN OCCASIONE DELLA TERZA TAPPA DELLO "SPIDI TOUR"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Tenuto conto che in occasione della terza tappa dello "SPIDI TOUR" (evento di portata nazionale in ambito mototuristico) l'Associazione Commercianti di Susa ha organizzato l'accoglienza in Susa dei partecipanti all'evento nel giorno 15 luglio 2017;

Considerato che la realizzazione dell'evento precluderà la sosta in parte di piazza della Repubblica (spazio a lato dei locali dell'ATL) e parte di corso Inghilterra (fronte negozio "Motoline");

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nelle zone interessate dalla manifestazione, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 16,00 alle ore 20,00 del 15 luglio 2017, in occasione dell'arrivo della tappa citata in premessa, sia vietata e la sosta in piazza della Repubblica (lato ATL) e corso Inghilterra (fronte negozio "Motoline"), così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 07.07.2017

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

Polizia Municipale

Via Palazzo di Città 10 - 10059 - tel. 0122 648351 - fax 0122 648353

polizia.municipale@comune.susa.to.it comune.susa.to@legalmail.it

web: www.cittadisusa.it